



**CONSORZIO PER L'INNOVAZIONE E LO SVILUPPO LOCALE
LA PROMOZIONE DELLA CULTURA, DELLA RICERCA
E GLI STUDI UNIVERSITARI**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Seduta del **30.06.2020**
n. **5** del registro

**OGGETTO: PRESA D'ATTO DELIBERAZIONE DI ASSEMBLEA N. 13 DEL
16.06.2020 E ATTRIBUZIONE DI FUNZIONI DI DIRETTORE.
PROVVEDIMENTI.**

L'anno **duemilaventi**, il giorno **trenta** del mese di **giugno** alle ore **19:00** in Avellino presso la sala Grasso di Palazzo Caracciolo, in seguito a convocazione, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legislazione si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Consorzio. Intervengono:

SOGGETTO LEGITTIMATO	CARICA RICOPERTA	PRESENTE
FRANCESCO SAVERIO TORTORIELLO	PRESIDENTE	Sì
GIUSEPPE DINO COVINO	VICEPRESIDENTE	Sì
ERSILIA DI GREZIA	CONSIGLIERE	Sì
MICHELE LOMBARDI	CONSIGLIERE	Sì
NADINE SIRIGNANO	CONSIGLIERE	Sì

Partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, e ne cura la verbalizzazione, il Segretario del Consorzio, dott. Pellegrino GAGLIONE incaricato con deliberazione dell'Assemblea consortile n. 9/2020 del 20.02.2020.

Presiede l'adunanza il Prof. Francesco Saverio Tortoriello, il quale, constatata la sussistenza del quorum funzionale ai sensi dell'art. 26 comma 4 dello Statuto, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 9/2020 del 20.02.2020 con la quale l'Organo di indirizzo e controllo politico strategico del Consorzio ha prorogato l'incarico di Segretario del Consorzio fino al termine del triennio stabilito dall'art. 34 dello Statuto consortile.

Tenuto conto degli indirizzi enucleati nella medesima deliberazione assembleare n. 9/2020 in ordine al funzionamento degli Organi consortili e alla necessità che il Consorzio sia dotato di una struttura stabile, funzionalmente dedicata all'espletamento delle attività affidate dagli Enti consorziati; in questo ambito, i criteri generali di organizzazione delle attività e dei servizi di competenza del Consorzio, in conformità alle norme del nuovo Statuto consortile approvato con deliberazione di Assemblea n. 14 del 28.11.2019, saranno imperniati sul prioritario ricorso ad unità organizzative



“permanenti” dette “uffici unici” e unità organizzative “temporanee” dette “unità di progetto” alle quali assegnare le risorse umane e strumentali già in dotazione agli Enti consorziati.

Considerato che alla luce di tali indirizzi, il Consorzio potrà ricorrere a contratti di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 7 comma 6 del D.lgs. n. 165/2001, in combinato disposto con l’art. 110 c. 6 del D.lgs. n. 267/2000, solo in presenza delle condizioni e presupposti legittimanti tali incarichi, ed entro i limiti di spesa a tal fine individuati in apposita deliberazione assembleare; resta ferma la possibilità di ricorso al mercato dei servizi professionali nella forma tipica dell’appalto di servizi disciplinato dal D.lgs. n. 50/2016 (cd. codice dei contratti pubblici); giova a tal fine, specificare che non potrà essere qualificato come appalto l’espletamento di servizi da parte di soggetti singoli non strutturati secondo moduli imprenditoriali con propria dotazione di risorse umane, tecniche e strumentali.

Preso atto che nella seduta del 16.06.2020 l’Assemblea consortile ha riesaminato quanto previsto al punto 3 del dispositivo contenuto nella predetta deliberazione n. 9/2020 adottata nella seduta del 20.02.2020, al fine di recepire, sul piano sostanziale, i precitati criteri generali di organizzazione della struttura consortile e di produrre un assetto stabilmente funzionalizzato alla realizzazione degli scopi statutari, confermando la disciplina già prevista all’art. 34 comma 3 dello Statuto consortile, e autorizzando il Consiglio di Amministrazione e il Presidente del Consorzio, ciascuno per le rispettive competenze, alla attivazione del rapporto convenzionale con il Comune di provenienza del Segretario, ai sensi dell’art. 1 comma 557 della legge n. 311/2004.

Richiamato l’art. 1 comma 557 della legge 311/2004 ai sensi del quale *“I comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le Comunità montane e le Unioni di Comuni possono servirsi dell’attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali, purché autorizzati dall’Amministrazione di provenienza”*.

Visto l’art. 53 comma 8 del D.lgs. n. 165/2001 a mente del quale: *“Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Salvo le più gravi sanzioni, il conferimento dei predetti incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento; il relativo provvedimento è nullo di diritto. In tal caso l’importo previsto come corrispettivo dell’incarico, ove gravi su fondi in disponibilità dell’amministrazione conferente, è trasferito all’amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti”*;

Visto il parere del Consiglio di Stato sez. prima n. 2145/2005 del 25.05.2005 nel quale è affermato che l’art. 1, comma 557, della legge n. 311 del 2004, *“configura una situazione non dissimile nei suoi tratti essenziali, e in particolare sul piano dei rapporti tra le parti interessate (le due amministrazioni, il lavoratore) da quella che si verifica nel caso di svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte di un lavoratore a tempo parziale, salva la differenza che il rapporto di lavoro subordinato con l’amministrazione di originaria appartenenza è, e rimane, anche nel corso dello svolgimento del nuovo rapporto di lavoro, a tempo pieno”*.

Vista la circolare n. 2/2005 del Ministero dell’Interno, Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali, Direzione Centrale per le Autonomie, che nel prendere atto del parere del Consiglio di Stato ha previsto la possibilità che gli Enti interessati *“si accordino per definire modi e tempi di esercizio dei rispettivi poteri di gestione dei rapporti di lavoro”*.



Visto il parere n. 34/08 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, recante “applicabilità dell’art. 1, comma 557, della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria anno 2005)” nel quale si precisa che: *“In base alla norma il rapporto con il secondo ente potrebbe configurarsi come lavoro subordinato o autonomo a seconda delle modalità concrete previste nelle convenzioni tra gli enti”*.

Visto il parere della Corte dei Conti sezione regionale di controllo per la Lombardia 448/2013 secondo cui qualora l’amministrazione intenda utilizzare il dipendente mediante *“ricorso alla procedura in convenzione ai sensi dell’art. 1 comma 557 della legge n. 311/2004, al di fuori del normale orario di lavoro comunque espletato presso l’amministrazione di appartenenza e con oneri finanziari aggiuntivi per l’amministrazione di destinazione, si è in presenza di un’assunzione a tempo determinato, assimilabile, quanto ad effetti, al comando e per tale motivo, rientrante nel computo del vincolo finanziario prescritto dall’art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010”*.

Vista la deliberazione n.23/2016/QMIG della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, nella quale è espresso il principio di diritto secondo cui in applicazione dell’istituto ex art. 1 comma 557 della legge 311/2004 *“la prestazione aggiuntiva andrà ad inquadrarsi all’interno di un nuovo rapporto di lavoro autonomo o subordinato a tempo parziale, i cui oneri dovranno essere computati ai fini del rispetto dei limiti di spesa imposti dall’art. 9, comma 28 (del D.L. 78/2010), per la quota di costo aggiuntivo”*.

Visto l’art. 31 comma 8 del D.lgs. n. 267/2000 a mente del quale: *“8. Ai consorzi che gestiscono attività di cui all’articolo 113-bis, si applicano le norme previste per le aziende speciali”* e l’art. 114 del medesimo D.lgs. 267/2000.

Visto l’art. 1 comma 557-*quater* della L. 296/2006, come novellato dall’art. 3, comma 5-bis, legge n. 114 del 2014 a mente del quale: *“Ai fini dell’applicazione del comma 557, a decorrere dall’anno 2014, gli enti assicurano, nell’ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.”*

Visto l’art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010, secondo cui: *“A decorrere dall’anno 2011, le amministrazioni ... (omissis) ... possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all’articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell’anno 2009”*, applicabile anche agli Enti locali e ai Consorzi ex art. 31 del TUEL, in virtù della qualificazione attribuita alla norma dallo stesso legislatore, secondo cui: *“Le disposizioni (...) costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale”*;

Vista la legge n. 114/2014 di conversione del D.L.90/2014 con la quale sono state apportate le seguenti modificazioni *“A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l’esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività*



sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;

Ritenuto dovere asseverare la spesa di personale sostenuta dal Consorzio nell'anno 2009 in relazione a contratti di lavoro flessibile comunque denominati, ai fini della corretta programmazione della spesa di personale per il triennio 2020/2022 nel rispetto del limite di cui all'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010;

Ritenuto dovere attivare il rapporto convenzionale con il Comune di provenienza del Segretario del Consorzio ai sensi dell'art. 1 comma 557 della legge n. 311/2004, secondo gli indirizzi espressi dall'Assemblea Consortile nella seduta del 16.06.2020;

Ritenuto dovere con l'atto convenzionale di disciplinare, altresì, il conferimento dell'incarico di Direttore al Segretario del Consorzio ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 dello Statuto Consortile;

Valutato che il conferimento dell'incarico di Direttore al Segretario del Consorzio rappresenti in questa fase la scelta più "efficace" in ragione della necessità di predisporre un "presidio unico" di coordinamento dei processi di sviluppo ed esecuzione degli indirizzi strategici del Consorzio, ed "efficiente" in ragione dei vincoli di bilancio e di finanza pubblica consistenti nell'obbligo di contenere le spese di personale entro i limiti previsti a legislazione vigente;

Visto l'art. 29 dello Statuto consortile, che al comma 2 disciplina i requisiti soggettivi prescritti per il conferimento dell'incarico di Direttore, come segue: *"possesso di diploma di laurea del vecchio ordinamento ovvero di laurea specialistica o magistrale del nuovo ordinamento in Giurisprudenza, Scienze Politiche, Economia e Commercio, oltre che di particolare e comprovata qualificazione professionale in materia amministrativa e gestionale, maturata alle dipendenze di Enti della pubblica amministrazione locale, e nello svolgimento, per almeno cinque anni, di incarichi comportanti l'esercizio delle funzioni dirigenziali contemplate all'art. 107 del TUEL D.lgs. n. 267/2000, e al comma 8 testualmente recita: "L'incarico di Direttore può essere motivatamente conferito al Segretario del Consorzio, ove questi sia in possesso dei requisiti previsti per la nomina. In tal caso, si applica quale unico trattamento economico, quello più favorevole".*

Visto il capo II dello Statuto del Consorzio, e, segnatamente gli artt. 32-33-34;

Visto lo schema di Convenzione ex art. 1 comma 557 della legge n. 311/2004 disciplinante i rapporti tra il dott. Gaglione, il Consorzio e il Comune di provenienza del predetto lavoratore;

Preso atto della autorizzazione del Comune di provenienza del predetto lavoratore, verbalizzata nella seduta di Giunta Comunale del 29.06.2020 per l'utilizzo del dipendente "a scavalco d'eccedenza" secondo la disciplina recata dall'art. 1 comma 557 della L. 311/2004;

Tutto ciò premesso;

Con votazione palese, espressa per alzata di mano dai presenti;



DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono riportate e trascritte quale parte integrante del presente dispositivo, di:

1. Attivare la convenzione ex art. 1 comma 557 della legge n. 311/2004, di cui allo schema allegato sub lett. A) che si approva per l'effetto, recante la nuova disciplina del rapporto di servizio instaurato con il dott. Pellegrino Gaglione, confermato con decorrenza dal 01.05.2020 nelle funzioni di Segretario del Consorzio, giusta deliberazione di Assemblea n. 9/2020 del 20.02.2020. A decorrere dalla data di stipula della convenzione, il predetto rapporto di servizio si intende disciplinato ai sensi dell'art. 1 comma 557 della legge 311/2004.
2. Conferire al Segretario del Consorzio l'incarico di Direttore, a norma dell'art. 29 comma 8 dello Statuto Consortile per il periodo intercorrente dalla data di stipula della convenzione e fino al termine dell'incarico di Segretario di cui al precedente punto 1, fatta salva la facoltà di rinnovo dell'incarico e proroga delle funzioni.
3. Dare atto che in applicazione dell'art. 1 comma 557 della legge n. 311/2004, il lavoratore svolgerà la propria attività al di fuori dell'orario di lavoro d'obbligo (prestato presso il Comune di provenienza) e fino a un massimo di 12 ore settimanali; il trattamento economico corrispondente è quello previsto dal CCNL 21.05.2018 Funzioni locali per la categoria giuridica e posizione economica in godimento presso l'Ente di provenienza ed è proporzionato al numero di ore di lavoro prestate in favore del Consorzio.
4. Precisare che le disposizioni del presente atto sono adottate in conformità ai vincoli di spesa di cui all'art. 1 c. 557-*quater* della legge n. 296/2006, e all'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010, come di recente modificato dal D.L. 90/2014, in quanto la spesa necessaria per l'immediata operatività dell'Organo gestionale consortile risulta contenuta all'interno dei due tetti di spesa innanzi richiamati.

In prosieguo, con separata votazione unanime, stante l'urgenza, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 267/2000.



Allegato A)

CONVENZIONE PER L'UTILIZZO A SCAVALCO "D'ECCEDEXENZA" DI LAVORATORE DIPENDENTE DEL COMUNE DI AVELLA, AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 557 DELLA L. 311/2004.

L'anno **duemilaventi**, il giorno ___ del mese di ___ alle ore ___ in Avellino presso la sede legale del Consorzio, sono presenti:

Il Prof. Francesco Saverio Tortoriello che interviene nel presente atto in qualità di legale rappresentante pro tempore del Consorzio per l'Innovazione e lo Sviluppo Locale, La Promozione della Cultura, della Ricerca e degli Studi Universitari (da ora in poi anche "Consorzio");

E

Il Sindaco Avv.to Domenico Biancardi che interviene nel presente atto in qualità di legale rappresentante pro tempore del Comune di Avella (AV) (da ora in poi anche "Comune");

E

Il dott. Pellegrino Gaglione, CF GGLPLG70L05I893X, che interviene nel presente atto in qualità di lavoratore dipendente del Comune di Avella, utilizzato a tempo determinato presso il Consorzio C.I.R.P.U., in forza della presente convenzione;

Premesso che:

- L'art. 34 del vigente Statuto Consortile prevede che Il Segretario del Consorzio sia nominato dall'Assemblea Consortile e duri in carica tre anni, salvo dimissioni o revoca per giusta causa;
- Con deliberazione di assemblea consortile n. 13 del 16.06.2020 seguita alla n. 9 del 20.02.2020 l'Organo di indirizzo politico strategico del Consorzio ha confermato in carica il dott. Pellegrino Gaglione per ulteriori 3 anni;
- Il nuovo incarico di Segretario del Consorzio ha decorrenza dal giorno 01.05.2020 per effetto della cessazione del precedente incarico conferito con deliberazione di assemblea n. 4 del 19.04.2019;
- L'Organo assembleare nella citata deliberazione n.13/2020 ha espressamente convenuto di confermare l'incarico di Segretario del Consorzio al dott. Pellegrino Gaglione ai sensi dell'art. 34 dello Statuto vigente, in coerenza con la nomina deliberata dall'Assemblea nella seduta del 20.02.2020, ancorché sulla base della nuova disciplina del rapporto di lavoro recata dall'art. 1 comma 557 della legge n. 311/2004, demandando al Consiglio di Amministrazione e al Presidente del Consorzio l'attivazione del rapporto convenzionale con il Comune di provenienza del dott. Gaglione;
- Il Comune di Avella, Ente di provenienza del lavoratore, con deliberazione della Giunta Comunale n.54 del 29.06.2020 ha autorizzato l'utilizzo del dipendente "a scavalco d'ecceDEXENZA" secondo la disciplina recata dall'art. 1 comma 557 della L. 311/2004, previo assenso del lavoratore dipendente;
- Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio con provvedimento n. ___ del _____ nel prendere atto della deliberazione assembleare n. 13/2020 e dell'autorizzazione deliberata dal Comune di Avella, ha approvato lo schema di convenzione e autorizzato il Presidente del Consorzio alla sottoscrizione dell'atto;
- In applicazione della disciplina sopracitata, il lavoratore "a scavalco" svolgerà la propria prestazione al di fuori dell'orario di lavoro d'obbligo e fino a un massimo di 12 ore settimanali;
- Il trattamento economico del lavoratore è quello previsto dal CCNL 21.05.2018 Funzioni locali per la categoria giuridica e posizione economica in godimento presso l'Ente di provenienza ed è proporzionato al numero di ore di lavoro prestate in favore del Consorzio;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Le parti, approvano le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;



ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha per oggetto l'utilizzo a tempo determinato, ai sensi dell'art. 1 comma 557 della legge 311/2004 del dott. Pellegrino Gaglione, dipendente a tempo pieno e indeterminato del Comune di Avella (AV), inquadrato nella categoria giuridica D3 posizione economica D3 del CCNL 21.05.2018 Funzioni locali, da parte del Consorzio C.I.R.P.U. per n. 12 ore settimanali, in aggiunta all'orario contrattuale d'obbligo prestato presso il Comune di provenienza e pari a 36 ore.

ART. 2 - NUOVA DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI SERVIZIO

Il dott. Pellegrino Gaglione ha assunto, con decorrenza dal 01.05.2020, l'incarico di Segretario del Consorzio ai sensi dell'art. 34 del vigente Statuto consortile, per effetto della nomina nelle predette funzioni deliberata dall'Assemblea consortile con provvedimento n. 9/2020. A decorrere dalla data di stipula della presente convenzione, il predetto rapporto di servizio si intende disciplinato ai sensi dell'art. 1 comma 557 della legge 311/2004.

ART. 3 - CONFERIMENTO FUNZIONI DI DIRETTORE

Il dott. Pellegrino Gaglione assume, altresì, le funzioni di Direttore del Consorzio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 comma 8 del medesimo Statuto, in esecuzione della deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio in data _____ per il periodo intercorrente dalla data di stipula della presente convenzione e fino al termine dell'incarico di Segretario di cui al precedente art. 2, fatta salva la facoltà di rinnovo dell'incarico e proroga delle funzioni.

ART. 4 - TRATTAMENTO ECONOMICO

Il compenso base orario spettante per le prestazioni lavorative erogate dal lavoratore è corrisposto direttamente dal Consorzio, in misura proporzionale allo stipendio tabellare percepito dallo stesso dipendente presso il Comune di Avella, ed è commisurato all'impegno orario settimanale richiesto. In aggiunta al trattamento economico tabellare, è riconosciuto al dott. Gaglione un compenso accessorio aggiuntivo ed omnicomprensivo, di € 5.000,00 annui lordi, in ragione delle funzioni direttoriali attribuite e quale unico Organo di gestione del Consorzio autorizzato ad espletare le funzioni contemplate all'art. 107 del TUEL D.lgs. n. 267/2000.

ART. 5 - ARTICOLAZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO

L'articolazione dell'orario di lavoro presso il Consorzio viene concordata dal dipendente autorizzato, direttamente con il Consorzio. La prestazione lavorativa oraria potrà essere rilevata e rendicontata tramite sistema di rilevamento automatico della presenza, ovvero, mediante l'approvazione di un progetto di "smart working" contenente specifici obiettivi di produttività condivisi, in conformità alla normativa tempo per tempo applicabile. La disciplina della prestazione lavorativa dovrà, in ogni caso, essere coordinata con le seguenti norme di fonte legislativa e negoziale:

- la durata media dell'orario di lavoro settimanale, cumulata tra Comune e Consorzio, non potrà superare le 48 ore, in conformità all'art. 4 del D.lgs. n. 66/2003; la media è computata sull'arco di 4 mesi;
- la disciplina delle assenze retribuite e non retribuite, in conformità alle norme contenute nel CCNL 21.05.2018 Funzioni Locali, è applicata in maniera uniforme e coordinata tra i due Enti, al fine di non pregiudicare la corretta gestione degli stessi istituti contrattuali.

ART. 6 - EVENTUALI MODIFICHE DELLA CONVENZIONE

Qualora esigenze funzionali od operative rendano necessaria la modifica della presente convenzione, con particolare riferimento ai tempi di lavoro e alle modalità di utilizzo, le Amministrazioni provvedono, se possibile, alla modifica della stessa con atti integrativi o comunque modificativi della stessa natura, previa adozione di specifici provvedimenti da parte dei competenti organi dei due Enti. Non sono considerate modifiche le variazioni di natura operativa ed organizzativa gestibili direttamente dalle Amministrazioni in base a quanto previsto dalla presente convenzione.



ART. 7 – RECESSO

Il recesso dalla Convenzione è consentito alle parti solo nei casi di revoca dell'incarico o delle funzioni, per giusta causa, ovvero a seguito di motivate dimissioni del lavoratore.

ART. 8 – MODALITA' DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie che dovessero insorgere fra le parti in relazione all'esecuzione della presente convenzione dovranno essere risolte con bonaria composizione.

Qualora non si raggiunga un accordo, si procederà a risoluzione della convenzione.

ART. 9 – DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa riferimento alla normativa legislativa, regolamentare e contrattuale in materia di personale degli Enti Locali.

La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso a termini di legge.

Le spese inerenti alla stipulazione della presente convenzione, qualora si richieda la registrazione, in caso d'uso, saranno poste a carico delle parti costituite in parti eguali.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Consorzio
Prof. Francesco Saverio Tortoriello

Per il Comune di Avella
Il Sindaco
Avv.to Domenico Biancardi

Il lavoratore
Il Dott. Pellegrino Gaglione



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs. 267/2000)

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs. 267/2000, si rilascia parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il Segretario
f.to Dott. Pellegrino Gaglione

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs. 267/2000)

Ai sensi dell'art. 147-bis e art. 147 bis comma 1 del D.lgs. 267/2000, si rilascia parere favorevole di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria del presente atto.

Il Segretario
f.to Dott. Pellegrino Gaglione



IL PRESENTE VERBALE VIENE LETTO, APPROVATO, E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE f.f.
f.to Prof. F. S. Tortoriello

IL SEGRETARIO
f.to Dott. P. Gaglione

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 124, 1° comma del D.lgs. 267/2000, viene affissa all'Albo Pretorio elettronico per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO
f.to Dott. P. GAGLIONE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 30.06.2020 in quanto:

- Dichiarata immediatamente eseguibile dall'Organo deliberante.
- Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

IL SEGRETARIO
f.to Dott. P. GAGLIONE

ATTESTATO DI CONFORMITA' ALL'ORIGINALE

Si attesta che il presente atto costituisce copia conforme all'originale depositato presso la raccolta dell'ufficio segreteria.

IL SEGRETARIO
f.to Dott. P. GAGLIONE